



A.S.L. NO
AZIENDA SANITARIA LOCALE di NOVARA
Viale Roma 7 - NOVARA

***DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE***

N° 236 del 05/05/2022

***OGGETTO: VERTENZA MASCHERINE FFP2 E FFP3 A MARCHIO CE 2163:
CONFERIMENTO INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV.TO GIAN
MARIA NICASTRO DEL FORO DI TORINO.***

***PROPONENTE: s.c. Affari Istituzionali, legali, comunicazione, anticorruzione e
trasparenza***

§§§§§§§§§§

IL DIRETTORE GENERALE
(nominato con d.G.R n.° 10-3292 del 28 maggio 2021)

Nella data sopra indicata, su conforme proposta istruttoria della competente Struttura aziendale (sopra individuata), previa acquisizione del parere dei Direttori: Amministrativo e Sanitario, ha assunto, in Novara, presso la sede dell'Ente, la deliberazione di cui all'interno.

**OGGETTO: VERTENZA MASCHERINE FFP2 E FFP3 A MARCHIO CE 2163:
CONFERIMENTO INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV.TO GIAN
MARIA NICASTRO DEL FORO DI TORINO.**

***Il Direttore della S.C. Affari istituzionali, legali, comunicazione, anticorruzione e
trasparenza formula la sottoestesa proposta istruttoria:***

§§§§§§§§§§

VISTA la D.G.R. n. 16 – 1481 del 05.06.2020 che ha istituito, presso la sede dell'A.S.L. Città di Torino, il Dipartimento interaziendale funzionale a valenza regionale "Malattie ed Emergenze Infettive", per il coordinamento delle diverse Unità operative delle Aziende Sanitarie regionali coinvolte nella gestione delle malattie infettive e della relativa emergenza;

VISTA la nota prot. n. 55500 del 07.03.2022 con la quale il DIRMEI, unitamente al Direttore Generale dell'ASL Città di Torino e al Direttore Generale Sanità e Welfare della Regione Piemonte hanno comunicato alle ASL/ASO/AOU interessate al contenzioso inerente alle mascherine FFP2 e FFP3 a marchio CE 2163 quanto segue:

- a) la potestà certificatoria delle mascherine FFP2 e FFP3 dell'ente "Universal Certification" (marchio CE 2163) è stata dapprima sospesa e, successivamente, annullata dalle competenti amministrazioni dell'UE;
- b) nell'ambito della procedura di gara n. 101/2020, espletata da SCR – Società di Committenza Regionale – con disposizione del Consigliere Delegato n. 327 del 16.09.2020, venivano approvati i verbali di gara per l'affidamento a determinati Operatori Economici di Accordi Quadro per la fornitura di DPI e materiale monouso di vestizione e protezione per emergenza COVID per le Aziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte;
- c) le Aziende Sanitarie Regionali aderivano a tale procedura di gara e per l'effetto acquistavano dalle Ditte aggiudicatarie della gara SCR forniture di DPI, ivi comprese mascherine protettive FFP2 e FFP3 certificate con marchio CE 2163;
- d) nell'ambito di un'indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Torino è stato certificato come i DPI riportanti tale marchio (in particolare quelli forniti dalla Ditta O.K. Informatica S.r.l. di marca "TRUOWORTHS" e di marca "ZMIAO"), non rispettino i limiti prescritti dalla norma tecnica UNI EN 149:2009 per la classe FFP2, e non siano conformi per qualità e caratteristiche a quelli oggetto dell'appalto indetto da SCR sopra citato;
- e) nel mese di marzo 2021 il DIRMEI chiedeva a tutte le Aziende Sanitarie regionali di indicare il numero di mascherine protettive FFP2 e FFP3 a marchio CE 2163 in giacenza; da tale censimento emergeva che nei magazzini delle A.S.L./A.O.U./A.S.O. regionali si trovano in giacenza più di 6 milioni di dispositivi di protezione individuale contrassegnati col marchio CE 2163 (per la precisione 6.290.765);
- f) al fine di scongiurare un danno economico di eccezionale rilevanza legato all'impossibilità di distribuire i filtranti marcati CE 2163 prima della loro scadenza (non essendo fattibile sotto un profilo normativo ed economico provvedere ad un'azione di ricertificazione delle mascherine marchiate CE 2163 da parte di un altro organismo), è fondamentale agire nei confronti dei singoli fornitori dei DPI al fine di richiederne la loro sostituzione e/o il rimborso del prezzo pagato;

g) in seguito a diffuse valutazioni di opportunità effettuate dal DIRMEI congiuntamente alla Direzione dell'A.S.L. Città di Torino ed al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, si è ritenuto che la soluzione più funzionale ed efficace per tutte le Aziende regionali potesse essere rappresentata dall'individuazione del DIRMEI quale Referente unico in relazione a tale problematica, cui affidare la gestione delle trattative nei confronti dei singoli fornitori. Attraverso la gestione accentrata della controversia, sia in sede stragiudiziale che, eventualmente, giudiziale, si ritiene infatti che sia possibile esercitare nei confronti dei fornitori un potere contrattuale particolarmente forte (decisamente maggiore rispetto a quello che si potrebbe avere a livello di singole Aziende);

h) in conformità con quanto sopra osservato ed al fine di scongiurare il rischio che i DPI marcati CE 2163 siano soggetti alla ormai imminente scadenza, d'intesa con il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, il DIRMEI ha ricercato un Professionista al quale affidare l'incarico di svolgere l'attività necessaria ai fini sopra individuati;

i) all'esito di tale ricerca tra i Professionisti presenti nell'Elenco degli Avvocati dell'A.S.L. Città di Torino a cui l'Azienda può conferire incarichi, sulla base di criteri di pregressa esperienza specifica, di continuità con altri incarichi già assegnati dall'A.S.L. Città di Torino e di risultati positivi già conseguiti in analoghe vicende, è stato selezionato l'Avv. Gian Maria Nicastro, del Foro di Torino;

j) in virtù di quanto sopra rilevato, è necessario procedere al conferimento formale dell'incarico da parte di tutti i Direttori delle Aziende Sanitarie interessate, attraverso il rilascio di una procura speciale alle liti in favore dell'Avv. Gian Maria Nicastro per consentire a questi di rappresentare, sia in sede stragiudiziale sia in sede giudiziale, tutte le Aziende a cui sino stati forniti DPI certificati dalla "Universal Certification" e recanti il codice di certificazione CE 2163;

k) la SC Amministrazione del Personale dell'A.S.L. Città di Torino dovrà provvedere a richiedere al Professionista individuato un preventivo degli onorari per l'incarico in corso di affidamento. I costi verranno ripartiti *pro quota* tra tutte le Aziende in intestazione, in ragione del numero di DPI in carico ad ogni singola Azienda.

DATO ATTO

che la A.S.L. Città di Torino ha successivamente trasmesso alle altre Aziende Sanitarie interessate il preventivo predisposto dall'avv. Nicastro, suddiviso per fasi e ripartito pro quota rispetto al numero di mascherine giacenti presso il rispettivi magazzini;

PRESO ATTO

del preventivo inviato dall'Avv. Nicastro in data 6.04.2022, redatto secondo i minimi tariffari previsti dal DM 55/2014, che prevede quanto segue:

- i compensi richiesti per la fase stragiudiziale per tutte le 16 Aziende Sanitarie interessate ammontano a euro 15.562,00, oltre accessori di legge (complessivamente euro 22.706,83);
- i compensi richiesti per la fase giudiziale ammontano a euro 56.196,00, oltre accessori di legge (complessivamente euro 81.996,71);
- nel caso in cui dovesse essere necessario instaurare un giudizio, sono dovute le competenze per la fase giudiziale, con esclusione di quelle per la fase stragiudiziale;
- il cumulo degli onorari per le fasi giudiziali e stragiudiziali viene richiesto solo nel caso in cui entrambe le fasi vengano effettivamente svolte (a titolo esemplificativo: accordi di massima con le controparti poi disattesi, predisposizione di scritture private di transazione alle quali non segua l'accordo etc), non invece nel caso in cui la fase stragiudiziale si sia limitata alla realizzazione di mansioni meramente complementari rispetto alla successiva attività giudiziale (ad esempio diffide introduttive);

DATO ATTO

che il costo complessivo dell'incarico *de quo* a carico dell'A.S.L. NO, secondo la ripartizione pro quota effettuata, è di Euro 571,91 oltre oneri accessori;

DELIBERA

- 1) **di affidare incarico di patrocinio legale**, per le motivazioni esposte in Premessa, all'avv. Gian Maria Nicastro del Foro di Torino, per la gestione della vertenza stragiudiziale e giudiziale meglio esposta in Premessa;
- 2) **di dare atto** che analogo provvedimento di conferimento incarico all'avv.to Nicastro è assunto dalle altre 16 Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale piemontese interessate;
- 3) **di dare atto** che la A.S.L. Città di Torino ha acquisito la dichiarazione dell' Avv. Gian Maria NICASTRO attestante l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'incarico affidato, ai sensi delle disposizioni vigenti e per gli adempimenti di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- 4) **di dare atto** che la spesa indotta dal presente provvedimento, trova copertura come di seguito evidenziato:

ESERCIZIO	CENTRO ORDINATORE DI SPESA (nr e acronimo)	CONTO	SUB-BUDGET	IMPORTO
2022	76-AILCAT	3.10.10.12	9	834,49

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la sopraesposta Proposta istruttoria;

con il concorso dei pareri dei Direttori: Amministrativo e Sanitario;

**DECIDE DI APPROVARLA INTEGRALMENTE
ADOTTANDOLA QUALE PROPRIA DELIBERAZIONE**

**IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Angelo Penna)**

(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. n. 82/2005)

§§§§§§§§§§

Il presente provvedimento si compone di un documento principale di n. 4 pagine